Num. 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	[illegible]	[illegible]	11
» Provincie del Regno	[illegible]	[illegible]	13
» Svizzera	[illegible]	[illegible]	16
» Roma (franco ai confini)	50	26	14

TORINO, Venerdì 19 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . L.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	[illegible]	[illegible]	16
Inghilterra e Belgio	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Min.m. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
18 Maggio	74[illegible]	741,50	739,88	+20,4	+20,6	+21,0	+17,4	+19,2	+19,6	+15,0	N.	N.N.E.	N.N.E.	Pioggia	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 18 MAGGIO 1865

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza
20 marzo 1865.

CAPO I DEL TITOLO I.

Art. 1. Gli uffizi di Questura sono stabiliti in quelle città capo-luogo di provincia, la cui popolazione concentrata nella linea daziaria della città stessa superi i 60,000 abitanti.

Art. 2. La distribuzione del personale, l'ordinamento degli uffizi di Pubblica Sicurezza, i diversi rapporti tra questi ed il Ministero dell'Interno ed i registri che si debbono tenere, formano oggetto di speciali provvedimenti dello stesso Ministero.

È fatta però facoltà ai Prefetti, in casi di urgenza, di destinare temporariamente Delegati di Pubblica Sicurezza in alcuni punti della provincia, riferendone al Ministero.

Art. 3. La spesa per fornire i locali di uffizio delle Questure, degli Ispettori di sezione e dei Delegati che a norma dell'art. 3 della legge fossero ripartiti anche temporaneamente in varii punti della circoscrizione della provincia o del circondario, è a carico dello Stato.

È egualmente a carico dello Stato la spesa per la mobilia degli uffici e per la riparazione o rinnovazione di essa.

Il Ministro dell'Interno determina le spese di ufficio per gli uffizi di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Ai Questori, agl'Ispettori, ai Delegati capi di ufficio nei capo-luoghi di provincia ed a quelli incaricati di reggere ufficio separato, è assegnato a spese dello Stato conveniente locale per alloggio.

Quando la somministrazione dell'alloggio non possa essere fatta in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità annue:

Al Questore di Napoli	L.	2000
Al Questore di Firenze	»	1200
Agli altri Questori	»	1000
Agl'Ispettori e Delegati capi di ufficio in Napoli	»	800
Agli stessi in Firenze	»	700
Agli stessi nelle altre città capo-luogo di provincia	»	600
Ai Delegati capi d'uffizio nel capo-luogo di circondario ed a quelli ripartiti ai punti speciali della circoscrizione	»	400

Art. 5. L'alloggio degli Ufficiali prenominati, o sia somministrato dal Governo, o sia per il medesimo corrisposta indennità, deve essere possibilmente annesso, o quanto meno in prossimità della sede dell'uffcio rispettivo.

Art. 6. La qualità di Ufficiale di Pubblica Sicurezza è anche attribuita al Sindaco od a chi ne fa le veci nel caso preveduto dall'art. 4 della legge, ed in questa qualità egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Art. 7. Per le nomine dei graduati e per la destinazione di questi e delle Guardie di Pubblica Sicurezza provvede il regolamento speciale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 8. L'azione delle Autorità o degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza verso dell'arma dei Reali Carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente:

Si designa:

1. La qualità dell'Autorità o dell'Ufficiale richiedente;
2. La richiesta;
3. Il Comandante a cui è diretta la richiesta;
4. L'oggetto della richiesta;
5. La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al Comandante dei Carabinieri Reali del luogo in cui occorra sieno eseguite.

Art. 9. Qualunque difetto di forma nella richiesta, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai Carabinieri di rifiutarvisi: essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art. 10. Se il Comandante l'arma dei Carabinieri R., per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente riferirne all'Autorità od all'Ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 11. Oltre i rapporti, di cui all'ultimo alinea dell'art. 6 della legge, i Reali Carabinieri debbono rimettere una relazione giornaliera ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

I Reali Carabinieri debbono inoltre riferire agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza il risultato delle richieste da essi ricevute.

Art. 12. Le Guardie particolari devono avere i seguenti requisiti:

a) Essere maggiore di età ed aver adempiuto agli obblighi della leva;

b) Saper leggere, e firmare il proprio nome;

c) Non essere stato condannato per crimine o per delitto portante pena maggiore di un anno di carcere e di non essere stato condannato a qualunque pena per reato contro la proprietà o per frode;

d) Essere dichiarata persona onesta e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco.

Art. 13. Le Guardie particolari riceveranno dal Prefetto un decreto d'approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà a beneficio delle quali prestano il loro servizio.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui accertamento le Guardie sono specialmente preposte.

Art. 14. I Prefetti possono revocare tali nomine qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti.

Art. 15. I Giudici di mandamento dopo la prestazione del giuramento per parte delle Guardie prescritto dal 2° alinea dell'art. 7 della legge stendono in calce al decreto del Prefetto una dichiarazione da essi sottoscritta del tenore seguente:

« Il Giudice del mandamento di......... dichiara che il « N. N. (nome della Guardia nominata) ha prestato « addì......... il giuramento.

Art. 16. Queste Guardie possono vestire quella divisa uniforme, che sulla dimanda dei particolari sia stata dal Prefetto approvata. La divisa deve essere dissimile da quella dell'esercito o di altro corpo militare costituito e delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Le Guardie particolari per far uso di armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto di armi.

CAPO II DEL TITOLO I.

Art. 17. Le attribuzioni e i doveri degli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza sono determinati dalla legge di Pubblica Sicurezza, e dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Art. 18. Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza debbono indirizzare al Sindaco in iscritto le richieste pel concorso della Guardia Nazionale, e devono indirizzare all'Autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa.

Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Art. 19. Con la designazione di Autorità militare superiore del luogo, s'intende:

« Nelle città sedi di un Gran Comando generale di dipartimento militare, il Generale Comandante del dipartimento;

« Nei capo-luoghi di divisione militare, il Comandante della divisione militare;

« Negli altri capo-luoghi, il Comandante di piazza o circondario. Dove non vi ha Comandante locale, s'intende l'Uffiziale che ha il comando superiore della truppa. »

Art. 20. Nei casi che non ammettano dilazione, gli Ufficiali fregiati del distintivo stabilito dall'art. 19 della legge od accompagnati da due Reali Carabinieri o da due Guardie di Pubblica Sicurezza, possono indirizzare richiesta anche verbale da essere poscia ridotta, nel termine più breve in iscritto, al Comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza.

Art. 21. In qualunque caso di arresto, che non sia la conseguenza di un mandato di cattura e di richiesta speciale di un'Autorità, la forza armata e gli agenti di Pubblica Sicurezza devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 22. Il nastro tricolore del quale è parola nell'art. 19 della legge, è di seta, della larghezza di 12 centimetri circa per i Questori, gl'Ispettori e Delegati di 1.a cl. ed ha alle due estremità fiocchi in argento.

Per gli altri Delegati e per gli Applicati è in lana coi fiocchi pure in lana.

I Questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco.

Art. 23. La sospensione, di cui nell'articolo 21 della legge, viene inflitta dal Prefetto con decreto motivato.

Collo stesso Decreto è dichiarato se il funzionario, durante la sospensione, resti privato di tutto o solamente di una parte dello stipendio.

Art. 24. L'Autorità governativa, di cui è parola nell'articolo 80 della legge, è il Ministro dell'Interno, al quale si possono far pervenire le istanze col mezzo dei Prefetti.

Art. 25. Con la designazione di armi da guerra fatta nell'articolo 30 della legge si comprende qualunque specie di armi da punta, da fuoco, da taglio, artiglierie, istrumenti da guerra ed anche la raccolta di parti delle armi stesse.

Così restano vietate, senza il prescritto permesso, le accolte di canne da fucile o pistola, baionette, lame di sciabola e simili.

Nella designazione di munizioni da guerra sono comprese non solo le palle e le polveri, ma anche le accolte di assise militari di qualunque genere, ed oggetti di buffetteria, di attendamento, di affusti da artiglierie e simili.

Art. 26. La denunzia, di cui è parola negli alinea 1 e 2 dell'articolo 31 della legge, deve esser fatta in carta bollata.

Nella medesima devono essere indicate la qualità, la quantità delle armi e il luogo ove esse sono depositate.

La denunzia deve essere ripetuta ogniqualvolta si cambia la qualità, la quantità e il luogo di ritenzione ossia di deposito delle armi.

Art. 27. È sempre in facoltà dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di procedere a visite in contraddittorio del denunziante per constatare l'esattezza della denunzia.

Art. 28. Colui il quale ha fabbrica di armi, o ne importa dall'estero, secondo la facoltà fatta dall'alinea 2 dell'articolo 31 della legge, ove abbisogni di trasportarle da un luogo all'altro fuori dell'opifizio o negozio, deve darne preventivo avviso al Prefetto.

S'intendono sempre escluse dalla fabbricazione e dalla introduzione dall'estero, senza speciale licenza del Ministero dell'Interno, le armi insidiose.

Il permesso della fabbricazione o della introduzione di armi insidiose non include quello di poterle smerciare nello Stato.

Art. 29. La licenza per porto di armi è stampata conformemente al modulo n. 1 annesso al presente regolamento; essa è in carta da bollo.

Non può essere accordata a persone minori di anni 16 ed a quelle che non giustifichino la loro buona condotta mediante attestato di notorietà, di cui al n. 8 dell'articolo 102 della legge comunale.

Art. 30. Il permesso di porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua data.

Non è concesso se non mediante il pagamento delle tasse stabilite dalla legge.

È sempre revocabile dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

Art. 31. La qualità di ascritto alla Guardia Nazionale non esime dall'obbligo del permesso del porto d'armi fuori di servizio.

Art. 32. Le licenze di cui è parola nello articolo 32 della legge, sono valide soltanto nel territorio del Comune dalla cui Autorità di Pubblica Sicurezza sono concesse.

Art. 33. Nel concedere siffatte licenze, l'Autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; deve parimente vegliare, che non si abusi dell'altrui credulità e che non ridondi, specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi o feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precauzioni e cautele.

Art. 34. L'Autorità di Pubblica Sicurezza è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio destinato a teatro od a pubblico spettacolo offra tutte le possibili garanzie di solidità.

Art. 35. In esecuzione dell'alinea dell'articolo 32 della legge sono stabilite le seguenti norme:

1. Non possono nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico darsi rappresentazioni, accademie serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito od altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'Autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico;

2. Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso in iscritto dell'Autorità di Sicurezza Pubblica provinciale.

L'Autorità di Sicurezza Pubblica locale può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza locale la creda inopportuna, o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini.

Art. 36. L'Autorità di Sicurezza Pubblica interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

Art. 37. Oltre al palco che deve essere assegnato al Prefetto, o Sotto-Prefetto, ve ne sarà un altro ad uso degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

Quando non si tratti di teatro propriamente detto, o di teatro costrutto senza palchi, o del quale i palchi siano tutti di privata proprietà e non disponibili, agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza compete in teatro un posto riservato e distinto e tale da lasciar loro piena libertà d'azione.

Il palco, od il posto come sopra, ad uso degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza deve essere somministrato a cura di colui che fa la domanda della licenza per pubblico trattenimento.

La licenza s'intende sempre vincolata a quest'obbligo, qualunque sia per essere lo spettacolo, trattenimento, o pubblico divertimento che abbia luogo in teatro.

Art. 38. In caso di gravi disordini, o di tumulto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può sospendere ed anche far cessare le rappresentazioni e far sgombrare il teatro, o luogo pubblico; e se il disordine procede da colpa di colui che dà lo spettacolo od il divertimento, per inadempimento delle sue promesse, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo di entrata.

Art. 39. Nei luoghi ove sono costituite Direzioni teatrali, i loro regolamenti per il servizio interno del teatro devono sempre essere decretati dal Prefetto.

Art. 40. I regolamenti e manifesti, di cui è parola nell'articolo 33 della legge, devono costantemente tenersi affissi in luogo visibile in ciascun teatro, o luogo di spettacolo, o trattenimento pubblico.

Art. 41. Agli Ufficiali e Bassi Ufficiali dei Carabinieri Reali compete l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico nei Comuni sui quali si estendono le loro funzioni.

Tale facoltà è riservata esclusivamente all'Ufficiale più elevato in grado nel luogo, al Comandante la Compagnia da cui dipende la luogotenenza diretta, al Comandante la stessa luogotenenza ed al Comandante la stazione locale.

Art. 42. Sotto nome di Autorità di Pubblica Sicurezza, della quale è parola nell'articolo 34 della legge, vuolsi intendere il funzionario locale superiore.

Le disposizioni relative all'uso delle maschere debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico.

Art. 43. La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti cui accenna l'articolo 35 della legge, deve essere stesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento, che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna, o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

Di non essere stato condannato per crimini, o per delitti di furto, truffa, di giuoco di azzardo, o di invito, ovvero più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del suo stabilimento, di non aver fatto fallimento doloso, o di essere interdetto per prodigalità.

Art. 44. Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, deve egli giustificare la sua buona fama e condotta, mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 45. Le istanze volte al Prefetto per riparazione della determinazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario, eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, devono essere sempre dal Prefetto comunicate ad essa Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario per le sue osservazioni.

Art. 46. Appena ricevute queste osservazioni il Prefetto pronunzia sulla fatta istanza, e, sia che confermi o modifichi il denunziato provvedimento, trasmette le sue determinazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario per l'immediata loro esecuzione.

Art. 47. I reclami al Ministero dell'Interno contro le decisioni dei Prefetti colle quali sia accordata, o negata la licenza d'un esercizio pubblico, non ne sospendono l'esecuzione.

Le ragioni per dare o negare le licenze devono unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza e moralità pubblica.

Art. 48. L'anno, di cui all'art. 38 della legge, si computa dalla data del permesso.

Art. 49. Il ricorso, di cui all'alinea dell'art. 38 della legge, non sospende l'esecuzione del Decreto di chiusura, quando questo sia motivato da ragioni d'ordine pubblico.

Art. 50. La licenza è in carta da bollo e in istampa secondo l'annesso modulo n. 2.

Per la medesima non può essere percepito altro dritto che l'importo della carta bollata e della stampa.

Art. 51. Le licenze temporarie che l'Autorità locale di Sicurezza Pubblica, a mente dell'art. 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima apporvi nell'interesse dell'ordine pubblico e vi deve essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea se l'esercente permetta, o tolleri, o tenga mano nei locali addetti al suo esercizio, ai giuochi d'azzardo, o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini, o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, a semplice richiesta.

Art. 52. La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'art. 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita la abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione, l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 117 della legge, ed al titolare della licenza per essere al fin dell'anno ricusata la rinnovazione.

Non è escluso, che a seconda dei casi si intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 53. L'Autorità di Pubblica Sicurezza non deve

usare della facoltà accordatale dall'art. 37 della legge col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo d'interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo.

Art. 54. I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni, che meglio reputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura d'esercizi pubblici; ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona. Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'Autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi.

Art. 55. Il modulo del registro che gli albergatori, osti e locandieri sono tenuti d'avere, per iscrivervi le persone alloggiate, è quale risulta dall'allegato n. 3.

Il registro è in carta da bollo, conformemente al prescritto delle leggi, ed è vidimato ad ogni mezzo foglio da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. 56. Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti debbono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione deve essere trasmessa al Prefetto, non che al Comandante l'Arma dei Reali Carabinieri, nel cui circondario si trovi il Comune, ed all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica.

Una copia dove altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 57. Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti, od a taluno degli esercenti, di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Arma dei Reali Carabinieri.

Tali licenze sono rilasciate in iscritto e debbono essere esibite a semplice richiesta agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Esse portano sempre la condizione di non permettere, o tollerare, dopo l'ora ordinaria di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. 58. Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti o di abitanti contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei Sindaci relative alla chiusura serale dei pubblici esercizi, ed hanno facoltà di modificarle quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata.

Art. 59. Ciascun esercente sale di bigliardo, o d'altro giuoco qualsiasi, deve, entro quindici giorni dall'intrapreso esercizio, presentare alla vidimazione dell'Autorità di Sicurezza Pubblica del circondario, in conformità del disposto dell'alinea dell'art. 43 della legge, la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L'Autorità esclude dalla tabella tutti quei giuochi che, secondo il Codice Penale, s'intendono proibiti.

Ogni qualvolta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli di azzardo, o d'invito, l'Autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella.

Art. 60. La sospensione, di cui nell'art. 45 della legge, è partecipata mediante decreto del Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 61. Per ottenere l'adesione, di cui nell'art. 46 della legge, il richiedente deve nella sua dichiarazione specificare le località ed il numero delle camere che intendono affittare.

Art. 62. L'elenco delle persone ospitate sì dagli albergatori, osti, locandieri, che dagli affitta-camere, che a termini dell'art. 46 della legge deve essere presentato all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, corrisponde al modulo n. 4.

Quando nessuna persona sia arrivata o partita si deve presentare analoga dichiarazione.

Art. 63. Il libretto, di cui è cenno nell'art. 48 della legge, è legato in carta-pecora con fettuccia che lo tenga chiuso.

Vi è indicata l'Autorità che lo rilascia, la data ed il luogo dov'è rilasciato, il nome, cognome, soprannome, se lo ha, la figliazione, la patria, l'età della persona a cui il libretto è conceduto, non che la professione o il mestiere che esercita.

Vi è altresì fatto cenno del numero dei mezzi fogli bianchi contenuti nel libretto, e ciascun mezzo foglio è vidimato dall'Autorità.

A tergo della stessa pagina sono descritti i contrassegni personali dell'individuo cui si dà il libretto; il tutto come dall'annesso modulo n. 5.

Il libretto nella prima pagina è sottoscritto dall'Autorità ed egualmente sottoscritto dalla persona che lo richiede, se essa sa scrivere, altrimenti deve essere da essa sottosegnato con croce.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

Art. 64. Ciascun'Autorità che rilascia libretti, tiene apposito registro delle persone cui sono rilasciati.

Art. 65. Il libretto non è rilasciato ai maschi maggiori d'età appartenenti al Regno se non comprovano d'aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

Art. 66. Le consegne prescritte dall'art. 49 della legge debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, provenienza, direzione e carte di cui l'operaio è munito.

Art. 67. La dichiarazione che deve essere fatta all'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica e simili, è solamente valida per la località ove la dichiarazione è seguita, e, qualora l'esercente intenda trasportare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione.

Queste dichiarazioni devono essere fatte in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge.

Copia di tali dichiarazioni deve essere trasmessa al Prefetto.

Art. 68. L'autorizzazione del Pubblico Ministero, di cui nell'art. 52 della legge, è data in iscritto su carta bollata.

Essa deve essere presentata, a semplice richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 69. Gli stampati o manoscritti di cui sia stata permessa l'affissione a termini dell'art. 53 della legge, sono sottoposti al bollo a norma della legge.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza, dovendo cooperare cogli Agenti finanziari per l'esecuzione della legge sul bollo, debbono, per quanto riguarda l'affissione degli stampati e manoscritti soggetti alla tassa di bollo:

1. Redigere verbale tanto contro gli affiggitori di detti stampati o manoscritti in contravvenzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone, a cura e per interesse delle quali l'affissione ha luogo;

2. Staccare e ritirare tutti gli stampati o manoscritti affissi al pubblico indebitamente, o senza bollo, annullando quelli pei quali non sia possibile accertare la contravvenzione.

Art. 70. L'Autorità invita i proprietari degli edifizi alla cancellazione, di cui nell'art. 55 della legge, e quando essi non la eseguiscano vi provvede essa stessa.

Art. 71. I certificati d'iscrizioni per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti annoverati nell'articolo 57 della legge sono conformi al modulo n. 6.

In questi certificati sono espresse le condizioni, le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, secondo l'art. 61 della legge.

Art. 72. L'Autorità del circondario, cui spetta di concedere licenze per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti a non regnicoli, secondo il prescritto dell'art. 60 della legge, deve prima di concederla constatare che il forestiere è provveduto di regolari recapiti e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità e non presti facile adito alla frode.

La stessa avvertenza deve fare l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza nelle circostanze prevedute dallo alinea dello stesso art. 60.

Art. 73. Chiunque desidera stabilire alcuni degli uffizi designati dall'art. 64 della legge, nel fare all'Autorità di circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti giustificanti la moralità sua e la onesta sua condotta, deve designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento e la tariffa delle mercedi.

Art. 74. Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell'impianto di uno dei sopra indicati uffizi, deve tenere apposito registro, vidimato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In questo registro devono essere annotati il nome, cognome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta o dovuta, non che l'esito dell'operazione.

Deve pure esservi colonna apposita nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

Art. 75. I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tale registro alle Autorità sulla loro richiesta.

Art. 76. Nei loro uffizi deve poi costantemente rimanere affissa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che la mercede che si esige.

In essa tabella deve essere fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti d'inscrivere i reclami nel registro.

Art. 77. L'assenso ottenuto è valevole per un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'Autorità del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi che è ricusata la rinnovazione.

Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 78. Il passaporto per l'interno è rilasciato dal Sindaco ed è conforme al modulo n. 7 unito al presente.

Art. 79. Il foglio di via, cui accenna l'art. 66 della legge, dev'essere conforme al modulo n. 8 unito al presente.

Art. 80. Se il latore del foglio di via non percorre lo stradale in esso designato, può essere arrestato e tradotto al luogo ove risulta essere dal foglio di via diretto.

Art. 81. L'Autorità di Pubblica Sicurezza del circondario può rifiutare il visto al certificato, del quale è parola nell'art. 67 della legge, quando non le risulti comprovata l'indigenza e l'incapacità al lavoro di colui cui il certificato fu rilasciato.

Art. 82. Nell'apporre tale visto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza designerà i Comuni, a benefizio dei quali è attivato un Ricovero di Mendicità ed in cui è proibita la questua.

Art. 83. Negli uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura è tenuto registro di tutti gl'individui cui è stato concesso il visto al certificato per mendicante.

Lo stesso registro è tenuto appo i Sindaci per gl'individui appartenenti al Comune cui tale certificato sia stato rilasciato.

Art. 84. La proibizione di mendicare di cui all'alinea dell'art. 68 della legge, si estende:

Nell'inverno, essia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal tramonto del sole al sorgere di esso.

Negli altri mesi dell'anno, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole.

Art. 85. Le Amministrazioni dei Ricoveri di Mendicità, ogniqualvolta in virtù della facoltà loro fatta dall'articolo 68 della legge rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica. Devono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare presso il Prefetto o Sotto-Prefetto le disposizioni da esse date a tale riguardo.

Quando venga a risultar loro che un mendicante mandato al Ricovero avesse mezzi di sostentamento, devono avvertirne l'Autorità di Sicurezza Pubblica perchè lo faccia riprendere e consegnare ai tribunali per l'opportuno provvedimento.

Art. 86. L'espulsione del non regnicolo dallo Stato, della quale è cenno nell'art. 73 della legge, non può aver effetto senza che sia stata preventivamente approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. 87. Ogniqualvolta l'ozioso e vagabondo sia stato condannato come recidivo in tale qualità, il Procuratore del Re presso il Tribunale dal quale emanò la condanna, trasmette copia della relativa sentenza al Ministero dell'Interno e gli dà nello stesso tempo le seguenti notizie sul condannato:

1. Il nome e cognome, la figliazione, il soprannome, la patria, l'età, la professione che sia in grado di esercitare, la situazione della sua famiglia, quando abbia moglie o figli, e i mezzi di sussistenza;

2. Il carcere in cui si trovi, se detenuto, per espiare la pena, e l'epoca in cui questa pena sarà compiuta;

3. Il suo parere sulla convenienza, avuto riguardo ad ogni circostanza, di designare al condannato, dopo avere scontato la pena, il luogo in cui egli debba fissare il suo domicilio.

Art. 88. Il Ministro dell'Interno dà gli ordini opportuni affinchè il condannato sia tradotto al luogo designatogli per istabilirvi il domicilio e trasmette a quella Autorità di Pubblica Sicurezza tutti i documenti relativi dando le prescrizioni che crede opportune.

Art. 89. Ogni ufficio di Prefettura deve tenere registro degli individui di cui è parola nei precedenti articoli, dal quale risulti:

1. Di tutte le indicazioni accennate nel numero 1 dell'art. 87;

2. Della data della sentenza di condanna per recidività, del Tribunale che l'ha pronunciata e della durata della pena inflitta;

3. Della data del Decreto del Ministro dell'Interno che designa il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio, il luogo designato e la durata del domicilio;

4. Della data dell'ordinata traduzione al luogo designato.

Art. 90. Nel luogo designato a domicilio, il condannato recidivo rimane libero, ma è sottoposto a sorveglianza.

L'Autorità gli indica gli obblighi che gli sono imposti, lo ammonisce a procacciarsi utile lavoro, gli prescrive di dichiarare fra otto giorni l'occupazione che crede di poter intraprendere, non che l'abitazione scelta.

Art. 91. Se l'individuo non è in grado di trovare immediatamente un alloggio, a cura dell'Autorità è collocato provvisoriamente in luogo adatto.

Se manchi di mezzi di sussistenza, può per lo spazio di dieci giorni da quello dell'arrivo essere dall'Autorità sussidiato e provveduto di vitto nella misura determinata per i carcerati in traduzione e può essere nello stesso modo ulteriormente soccorso, quando risulti che per causa da esso non dipendente non è in grado di attendere ad utile occupazione.

Art. 92. Spirato il termine del domicilio designato, il condannato, con foglio di via obbligatorio, è inviato al luogo nel quale ha dichiarato voler fissare la propria residenza, ed avviso ne vien dato al Prefetto che ne ordinò la traduzione, ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza locale del luogo scelto a dimora.

Art. 93. Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, il quale ha terminato di scontare la pena principale, è per cura delle rispettive direzioni carcerarie accompagnato avanti l'Autorità di Pubblica Sicurezza locale, la quale lo munisce di foglio di via obbligatorio, per condursi al luogo del domicilio eletto od imposto, e ne dà avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo stesso.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza di questo luogo, cui il Ministero dell'Interno fa prima pervenire estratto della sentenza, provvede per l'esecuzione della medesima a norma degli articoli 79 e 80 della legge.

Art. 94. La carta di permanenza è conforme al modulo n. 9, lettera A.

Art. 95. Il registro di cui all'articolo 72 della legge è conforme al modulo n. 10.

Art. 96. I disturbatori della pubblica quiete con clamori, canti e rumori sono invitati a desistere, ed in caso di persistenza possono essere arrestati.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza cui siano consegnati redige apposito verbale dell'infrazione, da rimettersi all'Autorità giudiziaria.

Art. 97. Quando gli abitanti abbiano a lagnarsi per l'esercizio delle professioni, arti e mestieri di cui nell'articolo 85 della legge, gli esercenti sono invitati a desistere; se persistessero, sono denunziati con apposito verbale all'Autorità giudiziaria.

CAPO II DEL TITOLO II.

Art. 98. Le prescrizioni accennate nell'articolo 87 della legge sono, a cura dell'Autorità municipale, pubblicate in ogni anno, coll'aggiunta di quelle altre che l'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi suggeriscono.

Art. 99. Sono applicabili agli stabilimenti di bagni le disposizioni del presente regolamento relative ai pubblici esercizi.

CAPO III DEL TITOLO II.

Art. 100. I ricorsi presentati all'Autorità superiore contro a decreti dei Prefetti, che in virtù del disposto dall'articolo 88 della legge abbiano ordinato la soppressione di una manifattura, fabbrica o deposito già esistente, sospendono necessariamente l'esecuzione del Decreto.

Gl'interessati per far fede del presentato ricorso possono rimetterlo allo stesso ufficio di Prefettura, che ne rilascia loro ricevuta, e lo trasmette all'Autorità cui è diretto.

Art. 101. Fra le cautele che il Prefetto può prescrivere nell'accordare la licenza a mente dell'articolo 89 della legge, vi saranno sempre le seguenti: che cioè il locale in cui si fabbrica o si tiene deposito di polvere, sia ad una conveniente distanza dall'abitato e dalle strade pubbliche, e che sulla porta esterna debba esservi una iscrizione indicante l'esistenza della fabbricazione e del deposito stesso.

Art. 102. Per il trasporto delle polveri per conto de' privati si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo, senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa, su cui sia scritto in carattere ben leggibile: *Polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario ed indicata la quantità di polvere contenuta;

2. Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi, ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenirne i viaggiatori. Deve inoltre la polvere esser rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed intieramente ricoperta di piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggior possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza dalla caldaia;

3. Il conduttore incaricato di trasportar polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo deve, quando si ferma in un luogo abitato, darne immediato avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte.

Art. 103. Non si può mai far uso di lume nel vendere o distribuire polvere da fuoco.

Art. 104. Sono applicabili anche ai depositi ed allo spaccio delle polveri da fuoco di privata fabbricazione le cautele di visita e custodia portate dal Regolamento sulle privative 12 settembre 1860 e dal Decreto Ministeriale 26 settembre 1863, n. 1481.

Art. 105. Nell'accordare i permessi di cui negli articoli 90 e 91 della legge, l'Autorità di Pubblica Sicurezza prescrive quelle cautele che secondo le particolari circostanze locali crede convenienti nell'interesse della sicurezza delle persone e della proprietà.

CAPO IV DEL TITOLO II.

Art. 106. Quando, a termini dell'articolo 101 della legge, l'individuo ammonito abbia dall'Autorità giudiziaria ottenuto dichiarazione della cessazione degli effetti dell'ammonizione, dovrà farla registrare presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza locale.

Art. 107. Dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza in ogni Comune è tenuto un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.

Ogni mese si manda la nota degl'individui inscritti in detto registro al Sotto-Prefetto, il quale ordina la formazione di un registro per tutto il Circondario, diviso in Comuni.

Il Sotto-Prefetto poi nello stesso periodo di tempo trasmette un estratto del registro del Circondario, come sopra formato, al Prefetto, il quale ordina alla sua volta la compilazione di un registro generale della Provincia.

Art. 108. Il registro di cui nell'articolo precedente è conforme al modulo n. 11.

Art. 109. Gli Agenti di Pubblica Sicurezza hanno l'obbligo di dare in nota all'Autorità di Pubblica Sicurezza gl'individui che possono essere compresi nel registro in discorso e sorvegliare quelli che di già vi sono iscritti.

Art. 110. Le prescrizioni portate dall'articolo 112 della legge non escludono quelle portate dai regolamenti di polizia.

Art. 111. La sentenza che, a mente dell'articolo 116 della legge, portasse la sospensione, o la interdizione dell'esercizio di un pubblico stabilimento, a cura dell'Autorità che la pronuncia, è immediatamente partecipata all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, la quale fa i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV.

Per effetto del disposto dall'articolo 120 della legge, le prescrizioni degli articoli 107, 108 e 109 del presente Regolamento sono anche applicate alle persone in detti articoli della legge contemplate.

V. *Si approva*

G. Lanza.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 27 aprile 1863:

Rejna Enrico, giudice mandamentale in Intra (Pallanza), tramutato in Domodossola;
Nicolini Bernardo, id. in Trino (Vercelli), id. in Intra;
Mantellini Giuseppe, id. in Domodossola, id. in Trino.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 18 *Maggio*

MINISTERO DI MARINA.

Direzione generale del servizio militare marittimo.

Notificazione.

È aperto un concorso d'esami per n. 6 posti di medico di corvetta di 2.a classe nel Corpo sanitario militare marittimo, con paga di annue lire 1500.

Tale concorso avrà luogo nelle sedi principali del 1.o e del 2.o dipartimento, nanti apposita *Commissione*, nei giorni sottoindicati:

In Genova il 1.o luglio p. v.

In Napoli il 20 detto.

È in facoltà dei candidati di presentarsi a subire lo esperimento più in Genova che in Napoli.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso in parola sono:

1. di possedere i titoli accademici medico-chirurgici;

2. di essere cittadini italiani;

3. di non oltrepassare il trentesimo anno d'età al 1.o luglio p. v.;

4. di essere celibi, o se ammogliati di soddisfare al prescritto dall'art. 58 del regolamento di disciplina della Marina in data 11 marzo 1863;

5. di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che già avessero prestato servizio nella R. Marina, o che avessero combattuto per l'indipendenza nazionale.

Oltre a ciò la nomina dei 6 candidati che otterranno il maggior numero di suffragi non sarà definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1. Anatomia e fisiologia;

2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:

a) Le febbri,

b) Le infiammazioni,

c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici e meccanici,

d) Gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina ed alle vaccinazioni);

e) Le fratture e le lussazioni,

f) Le ferite e le ernie.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei voluti documenti, non più tardi del giorno 10 giugno anno corrente, al comando del 1.o di-

partimento se intendono presentarsi in Genova, ed a quello del 2.o dipartimento se intendono subire l'esperimento in Napoli, ciò che non ometteranno di dichiarare esplicitamente nelle domande stesse di ammissione.

Ai candidati che avranno subito gli esami con successo verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come medici di corvetta di 2.a classe.

Torino, 12 aprile 1865.

Pel Ministro: E. D'AMICO.

ESTERO

ALEMAGNA. — *Dispaccio del sig. De Bismarck al barone di Werther, ambasciatore di Prussia a Vienna.*

Berlino, 22 febbraio 1865.

Posso oggi indicare a V. E. in modo più preciso le condizioni a cui non dovremmo considerare la formazione di un nuovo Stato dello Slesvig Holstein come un pericolo per la Prussia e per l'Alemagna e la cui guarentigia assicurata autorizzerebbe il Ministero a proporre al Re di trasferire ad un altro i suoi diritti acquistati in virtù del trattato di pace o che possono altrimenti appartenergli.

Voi le troverete formolate nell'annesso n. 1. Per rendere ragione e chiarirle, soggiungo quanto segue: è naturale che la Prussia, al momento della costituzione di un nuovo Stato, sia obbligata a chiedergli di contrarre con esso una ferma ed indissolubile alleanza. Essa non può volere crearsi un eventuale avversario.

E similmente il nuovo Stato, anzi più ancora, abbisogna di tale alleanza per la propria sicurezza, la quale comprende al tempo stesso la sicurezza dell'Alemagna settentrionale. La cosa è qui tanto chiara che non occorrono più lunghe spiegazioni.

I Ducati formano per una parte, in conseguenza della loro posizione geografica e della loro condizione politica, un punto di attacco e di difesa molto esposti per tutta l'Alemagna settentrionale e per la Prussia in ispecie; per altra parte in una posizione militare isolata non potrebbero difendersi di per sè.

Bisognerà dunque sempre che la Prussia si assuma la loro protezione e difesa. E se essa deve incaricarsi di obbligazioni sì estese e dei sacrifizi cui richiederanno, fa d'uopo altresì che ottenga i mezzi di poter in ogni tempo adempiere in modo efficace a tali obbligazioni.

Le sperienze degli anni 1848 e 1851 provano che i Ducati non sono in grado di resistere al primo urto vigoroso di una Potenza estera. E similmente lo Slesvig-Holstein, ridotto alle proprie forze, si troverà sempre in pericolo di perdere al primo attacco il Ducato di Slesvig. La conseguenza di ciò sarebbe che il nemico acquisterebbe tosto una base di operazione fortissima e molto pericolosa, e che la Prussia sarebbe obbligata a riconquistare il paese a costo di grandi sacrifizi, come accadde nel 1848, ma segnatamente l'anno scorso.

Questo pericolo, a cui non ci possiamo esporre, non si potrà scansare se le forze difensive e le istituzioni militari esistenti nello Slesvig non si troveranno organicamente collegate con quelle della Prussia, se questo Ducato non formerà, sotto il rapporto militare, parte integrante del proprio nostro sistema di difesa e se conseguentemente non siamo in grado di resistere efficacemente in questo paese al primo attacco e d'impedire al nemico di stabilirvisi.

La Confederazione germanica non può estendere la sua protezione al Ducato di Slesvig, che non le appartiene. Anche qui noi possiamo invocare la sperienza, la quale ha dimostrato che la protezione della Confederazione non è stata applicabile all'Holstein se non in quanto essa si appoggiava sulle nostre riserve e su quelle dell'Austria, ma che essa cessò onninamente partendo dall'Elder.

Dalla sicurezza dello Slesvig dipende quella dell'Holstein. Questo è un paese federale e bisogna che il nuovo Sovrano sia messo nella possibilità di adempiere le sue obbligazioni verso la Confederazione, sì sotto il rapporto militare e sì sotto qualunque altro. Ma il dare all'Holstein un altro ordinamento militare che allo Slesvig, condurrebbe ad un affievolimento della loro unione politica e paralizzerebbe l'intervento della Prussia in tempo di guerra.

Bisogna dunque trovare un modo proprio a dare al nuovo Stato un ordinamento militare unitario e al tempo stesso il legame indispensabile col sistema militare prussiano. Per ciò che concerne l'Holstein, l'articolo 8 dei principii della costituzione militare della Confederazione ne offre il mezzo. Esso è concepito nel seguente modo:

« Nell'ordinamento militare della Confederazione v'è ragione di tener conto degl'interessi risultanti dalla condizione particolare di ciascuno Stato, in quanto ciò è conciliabile cogl'interessi generali. »

L'interesse generale è la forza sufficiente nella guerra. E questa suppone che le forze dell'Holstein, come quelle dello Slesvig, siano organicamente collegate con quelle della Prussia e che il loro esercito sia così compiuto e buono come quello della Prussia. Per non proporre senza bisogno una mutazione della costituzione militare della Confederazione noi ci sforziamo di rendervi consentanee le guarentigie dimandate.

L'art. 5 della costituzione militare federale porta:

« Nessuno Stato federale il cui contingente forma da per sè solo uno o parecchi corpi di esercito non può riunire in una sola divisione dei contingenti di altri Stati federali col suo. »

Adunque il contingente dell'Holstein non dovrà essere riunito in una sola divisione col contingente prussiano, ma continuare a formar una parte dei dieci corpi di esercito federale.

Per la marineria da guerra dei Ducati si tende alla stessa fusione organica. Come la Confederazione germanica non ha un naviglio e, giusta i trattati, le forze marittime dell'Holstein non sono messe a contribuzione per questo scopo, non avvi su questo terreno alcun contatto colla costituzione militare della Confederazione.

La formazione di un'armata indipendente dello Slesvig-Holstein si potrebbe difficilmente effettuare giusta le forze di questo Stato e resterebbe insufficiente per attivare le forze che i Ducati offrono su questo terreno a pro della forza marittima dell'Alemagna.

Ecco i principii che ci hanno guidato nella redazione dei punti qui uniti: messa in compiuto stato di difesa e di azione militare del nuovo Stato e adempimento delle obbligazioni dell'Holstein verso la Confederazione germanica.

Non fo cenno che di volo delle cessioni territoriali egualmente menzionate nel progetto. Esse sono calcolate nel modo più esatto, giusta le esigenze più urgenti che concernono le fortificazioni a erigersi nel paese e i bisogni della marina prussiana, e non contengono alcun accrescimento territoriale notevole per la Prussia. Esse non ponno tampoco essere considerate come un equivalente degli oneri che spetteranno alla Prussia per la costruzione e conservazione delle fortezze necessarie che serviranno essenzialmente alla sicurezza dei Ducati, ma solamente come la condizione preliminare indispensabile per la difesa efficace del paese. Pel nuovo Stato esse costituiranno non già un sacrificio ma una misura d'utilità presa nel suo proprio interesse.

Il diritto di fare questa cessione spetta fuor di dubbio all'Holstein del pari che allo Slesvig, perchè, giusta l'art. 6 dell'atto finale di Vienna, la cessione dei diritti di sovranità sopra una parte del territorio federale, fatta da un membro della Confederazione a profitto di un altro, non ha tampoco bisogno dell'assenso particolare della Dieta. Naturalmente la Prussia surrogherà l'Holstein al punto di vista della matricola federale, per quanto dovrebbe questa esserne modificata.

Sulle altre condizioni non concernenti le relazioni militari, io non ho osservazioni a fare.

La formazione di un nuovo territorio doganale isolato tra l'Alemagna settentrionale e la Scandinavia non sarebbe naturale: essa paralizzerebbe gl'interessi materiali e peggiorerebbe considerabilmente le relazioni commerciali che la Prussia ha avute finora colla Danimarca e la Svezia.

L'indipendenza interna del nuovo Stato e della sua amministrazione rimane intera. Soltanto allorchè si tratterà delle istituzioni pel reclutamento dei soldati, ecc., le istituzioni interne sono adattate alle istituzioni prussiane, e assicurasi alle autorità militari prussiane la cooperazione necessaria.

Oltre ciò il Governo prussiano è obbligato di riservarsi un'influenza determinante su due punti. L'uno concerne il canale del mare del Nord e del Baltico sul quale la Prussia rivendica il diritto di sorveglianza indicato nel progetto, poichè forma il mezzo di comunicazione della marina prussiana nel mare del Nord e nel Baltico. Il secondo si riferisce all'amministrazione delle poste e dei telegrafi nei Ducati.

Nell'allegato II, vi si troverà una breve Memoria che sviluppa i motivi in forza dei quali la fusione di questa amministrazione con quella della Prussia pare imposta nell'interesse del commercio generale e dei Ducati. Questa Memoria espone chiaramente i pregiudizi che risulterebbero per l'Alemagna tutta quanta dalla formazione di un nuovo territorio postale e telegrafico che sarebbe isolato.

Richiamo segnatamente la vostra attenzione sulla prova dei pregiudizi che sosterrebbe la Prussia comparativamente allo stato anteriore. Quelle domande, quali sono sviluppate, allegato 1, non sono nel loro complesso in contraddizione per l'Holstein coll'art. 1 dell'atto finale di Vienna.

Senza il regolamento preliminare e obbligatorio delle relazioni dei Ducati colla Prussia giusta que'principii, noi riconosceremmo come da principio ho notato, un pericolo positivo per la Prussia nella formazione d'un nuovo Stato. Bisogna che siamo almeno assicurati di questi punti, se dobbiamo rinunziare ai voti più estesi che forma una gran parte del popolo prussiano e ai vantaggi che il possedimento in comune dei Ducati contiene per noi, e che risultano da questo possedimento in comune per le due Potenze ed anche per tutta quanta l'Alemagna.

Se i Ducati debbono emanciparsi dalla protezione della Prussia e dell'Austria, che li domina attualmente, è mestieri ch'essi siano messi in una posizione che surroghi questa protezione per essi, per l'Alemagna e per noi.

Gli è soltanto sotto questa supposizione che noi possiamo rinunziare ai più grandi vantaggi ai quali i sacrifizi da noi fatti ci darebbero diritto, e a diritti che abbiamo acquistati per mezzo della guerra giusta tutti i principii del diritto internazionale, e che non hanno minor forza per noi, perchè noi li dividiamo coll'Austria.

Prima dunque che queste relazioni siano assestate compiutamente e in modo obbligatorio, noi non potremmo consentire a verun cangiamento dello *statu quo*, e segnatamente a veruna istituzione d'un pretendente come reggente del nuovo Stato. Sulla supposizione che saranno date garanzie convenienti per il compimento di queste condizioni, la persona del sovrano a istituirsi formerà l'oggetto di un accordo ulteriore colla Corte imperiale.

Non sarebbe conforme al sentimento di S. M. il Re il prendere a questo riguardo una decisione prima di avere sentito il parere dei suoi consiglieri giuridici, dei sindaci della corona, ch'egli ha invitati a comunicargli il loro avviso sulla quistione di diritto. Ma le condizioni materiali rimangono le stesse qualunque sia questa decisione, essendo le condizioni vitali dello stato eventuale e i suoi rapporti colla Prussia indipendenti dalla persona del Sovrano. Esse risultano dalla natura delle cose e delle obbligazioni di cui deve la Prussia incaricarsi.

Ne risulta perciò che l'occupazione attuale dei Ducati durerà sino a che i nuovi assestamenti siano eseguiti nelle loro parti essenziali, poichè il compimento delle nostre domande non può dipendere dall'arbitrario o da ostacoli che esso potrebbe incontrare più tardi.

Un non compimento posteriore farebbe rivivere tutti i nostri diritti, ai quali noi non possiamo rinunziare che sotto questa condizione e sotto la riserva positiva di farli valere di bel nuovo.

Prego V. E. di sottomettere le nostre proposte al conte di Mensdorff, e vi autorizzo altresì a comunicargli completamente il presente dispaccio.

Se le nostre proposte incontrassero difficoltà, dovremmo riserbarci una risoluzione ulteriore.

Firmato BISMARCK.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 19 MAGGIO 1865

DIARIO

Un recente opuscolo del banchiere triestino Revoltella *Sulla partecipazione dell'Austria al commercio mondiale* fece tanto romore fra i commercianti austriaci, a Vienna specialmente, che quel Governo venne nella risoluzione di nominare un Comitato di negozianti, d'industriali e di economisti coll'incarico di esaminarlo e di riferire. Il Comitato si pose all'opera instituendo un'inchiesta generale e minuta sopra i commerci e le industrie dell'Impero e interrogandone i più cospicui rappresentanti, e quando gli parve di avere in sua mano il rimedio ai mali notati dal sig. Revoltella steso una *Relazione sullo stato sfavorevole dell'Austria nel commercio del mondo*, nella quale venuto a conchiusione propose: l'introduzione di una tariffa poco alta; l'ampliamento delle comunicazioni mediante strade ferrate e carrozzabili e rettificazione di fiumi; la riduzione delle tariffe delle strade ferrate; la revisione della legislazione economica per agevolare la creazione delle società per azioni e la concorrenza, per abrogare la legge contro l'usura, per accelerare le decisioni dei tribunali di commercio, per istabilire su basi certe il credito, per sopprimere la pirateria mediante navi da guerra; una legge pel miglioramento del porto di Trieste; lo svolgimento dell'istruzione primaria e aumento delle scuole professionali; l'invio all'estero di giovani appartenenti alle classi commerciali e alle industriali; invio nella China e nel Giappone di due navi da guerra per istabilire una stazione marittima in quei paraggi, per conchiudere trattati di commercio con quei due Imperi e per proteggere il commercio e la navigazione austriaca nell'Asia orientale; e infine creazione di società di esportazione e d'importazione.

Questa relazione venne, secondo scrivono da Vienna all'*Indép. belge*, accolta molto favorevolmente dall'Imperatore e dal Ministero. Anzi la maggior parte delle proposte del Comitato furono già adottate in massima, e fu risoluto di dare incarico a delegati dei ministeri della marina, del commercio, delle finanze e degli affari esteri di cercare i modi più proprii all'esecuzione delle varie proposte, di quelle segnatamente che riguardano la spedizione marittima e i trattati colla Cina, col Giappone e colle Repubbliche ispano-americane. Il Governo austriaco vorrebbe inoltre poter creare una società d'esportazione e d'importazione sulle basi di quelle che solo da pochi anni istituite in Isvizzera pur sono fiorentissime.

Tale stato di cose dimostra come il Governo austriaco siasi alla fin fine veduto costretto a dover mettere da banda le viete sue tradizioni e accettare buono o mal grado le idee nuove. La Camera dei deputati, la quale novera tanti sostenitori del protezionismo, non vorrà adoperarsi meno del Governo. La sua Giunta doganale incaricata di riferire sopra il trattato di commercio austriaco collo Zollverein, dopo aver numerati gli utili e i danni di quel trattato, afferma che i danni della reiezione sono maggiori di quelli dell'accettazione e conchiude proponendo che la Camera voglia fra i due mali scegliere il minore ratificando il trattato.

La Commissione della seconda Camera di Prussia approvò essa pure questo trattato fra lo Zollverein e l'Austria e ne consiglia l'adozione alla Camera.

La Commissione del bilancio presso la stessa Camera ha chiuso la sua relazione sopra il bilancio militare del 1865. Essa propone di consentire al Governo la somma di 32 milioni 1/4 circa di talleri, che fa 380 circa mila talleri più che nel 1864; ma ha cancellato per quasi 7 milioni di talleri che il Governo aveva nel suo progetto di bilancio chiesto per l'ordinamento dell'esercito.

L'abolizione delle leggi restrittive della libertà della stampa e del dritto di associazione prosegue il suo cammino in Alemagna. Ora è la volta di Brema. Il Corpo legislativo proponendone la revisione dice così: « Queste leggi usurpano i dritti dei cittadini guarentiti dalla costituzione in modo affatto contrario alle nostre istituzioni e alle aspirazioni legittime dei tempi nostri. Queste leggi appartengono inoltre ad una delle più tristi epoche della nostra storia; non ripetono neppure la loro esistenza dalla risoluzione libera del Senato e della Borghesia. Del resto la maggior parte delle disposizioni loro non sono state applicate mai. Si può dunque abbandonarle del tutto. »

Parlando dei Ducati dell'Elba accennammo più volte e ancora testè un dispaccio prussiano del 22 febbraio. Il testo che ne riferiamo più sopra darà ai lettori più sodo criterio per argomentare dalle idee espresse dal signor De Bismarck quali dovranno essere le condizioni politiche di quei paesi.

Un giornale di Pietroborgo annunzia che il Governo russo studia una nuova legge sopra i matrimonii misti, legge che sarà fra breve portata davanti il Consiglio dell'Impero. Giusta la legge attuale i due congiunti, de' quali uno appartenga al culto ortodosso e l'altro ad un culto straniero, contraggono l'obbligo di allevare la prole nella religione ortodossa. Il matrimonio non può contrarsi che a questo patto in tutto l'Impero, salvo nella Finlandia dove i figliuoli seguono la religione del padre. La nuova legge lascia ai parenti la libertà di scegliere per la prole la religione in cui sarà allevata. « Le popolazioni tedesche delle nostre provincie baltiche, aggiunge quel giornale, non avranno più a temere pei matrimoni fra persone di culto diverso quelle difficoltà che sorgevano dall'antica legge sui matrimonii misti. »

Il 14 corrente venne aperta a Bucarest dal presidente del Consiglio dei ministri una sessione straordinaria delle due Camere dei Principati Uniti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Circolare alle Autorità giudiziarie, ai signori Prefetti, agli Economi gen. ed agli Ordinari diocesani.

Torino, 19 maggio 1865.

In continuazione della Circolare in data delli 29 scorso aprile con cui si disponeva che i pieghi relativi alla Direzione generale dei Culti riservati alla persona del Ministro si dovessero, anche dopo il 15 maggio, indirizzare a Torino ove egli tuttora rimane pei lavori cui stanno ivi attendendo le Commissioni create per l'esame dei codici e delle leggi da pubblicarsi, il sottoscritto, ritenendo che alla metà del prossimo giugno tali lavori siano per essere compiuti, il che lo porrà in grado di trasferirsi a Firenze, avverte le SS. LL. che a partire dal 15 detto mese tutti i pieghi riservati alla persona del Guardasigilli, qualunque ne sia l'oggetto, dovranno essere colà indirizzati.

Il Ministro G. VACCA.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Roma, 18 maggio.

È arrivato il conte di Revel.

Parigi, 18 maggio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0	— 67 50
Id. id. 4 1/2 0/0	— 96 —
Consolidati inglesi	— 89 1/4
Consolidato italiano 5 0/0 contanti	— 65 75
Id. id. id. fine mese	— 65 80
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 765
Id. id. id. italiano	— 440
Id. id. id. spagnuolo	— 517
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 305
Id. id. Lombardo-Venete	— 520
Id. id. Austriache	— 437
Id. id. Romane	— 265
Obbligazioni	— 218

Parigi, 18 maggio.

Situazione della Banca. Aumento numerario milioni 15 1/3; tesoro 1/2; conti particolari 10 1/5. Diminuzione portafoglio 19; biglietti 9 2/3; anticipazioni stazionarie.

Corpo legislativo. — Fu presentato il progetto di legge per autorizzare la Città di Parigi a contrarre un prestito di 250 milioni rimborsabili in 60 anni.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

19 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. g. p. in liq. 65 75 pel 30 giugno. C. d. m. in c. 65 50 35 25 30 25 35 — corso legale 65 22 1/2 — in liq. 65 50 50 45 pel 31 maggio. 65 85 85 80 80 80 80 80 75 75 75 80 85 85 85 75 pel 30 giugno.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 40 45 — corso legale 65 35.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. m. in l. 1685 1687 pel 31 mag.
Credito mobiliare italiano. C. d. m in l. 440 50 pel 31 maggio.

BORSA DI NAPOLI — 18 maggio 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 90 chiusa a 65 70
Id. 3 per 0/0, aperta a 40 chiusa a 40.

BORSA DI PALERMO — 18 maggio 1865

Consolidato 5 per 0/0 aperta 65 90 chiusa 65 90 corso legale 65 90.

BORSA DI PARIGI — 18 maggio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	89 3/8		89 2/8	
3 0/0 Francese	»	67 50		67 50	
5 0/0 Italiano	»	65 75		65 75	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	440	»	440	»
Id. Francese liq.	»	763	»	765	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	306	»	303	»
Lombarde	»	541	»	518	»
Romane	»	260	»	265	»

G. FAVALE gerente

SPETTACOLI D'OGGI

VITTORIO EMANUELE. Riposo.
SCRIBE. Riposo.
ROSSINI. (ore 8). Comp. mimo-plastica e danzante.
BALBO ore 8. — *I pitocchi di Milano.*

CITTÀ DI TORINO

Avviso d' Asta

Lunedì 23 corrente mese di maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo si procederà col metodo dei partiti segreti all'incanto in tre distinti lotti, per l'appalto della provvista di pietra-granito delle cave dette della Balma, d'Alzo e di Montorfano per ruotale o guide e per cunettoni o bocchette di varia dimensione, per la sistemazione di alcune vie di questa città, e se ne farà il deliberamento a favore degli offerenti maggior ribasso d'un tanto fisso per cento sui prezzi d'unità indicati nel relativo capitolato, avvertendo che la quantità di pietra per ogni lotto si calcola in via d'approssimazione di metri cubi 191 e l'importo medio di L. 18,336.

Gli aspiranti dovranno il giorno prima dell'incanto presentare al civico uffizio d'arte i loro titoli comprovanti essere proprietari ed esercenti di cave di granito nelle suddette località.

capitolati delle condizioni sono visibili presso il detto uffizio tutti i giorni nelle ore d'uffizio. 2399

Il procuratore capo Giuseppe Martini, successore alla procura Onorato, ha traslocato il suo studio in via Cernaja, num. 3, piano primo, accanto al teatro Alfieri.

2455 NOTIFICANZA

Con atto dell' usciere Sapetti, addetto alla giudicatura Po, in data 13 corrente mese, venne all'instanza della ditta Rochet fratelli, corrente in Torino, notificata a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, alla signora Dardana Giuseppina, copia della sentenza di detta giudicatura del 6 andante mese, portante condanna della Dardana al pagamento verso la ditta fratelli Rochet della somma di Ln. 373 55, oltre gl'interessi e spese.

AVVISO DI SECONDO INCANTO

Pell'aumento fatto dal signor procuratore capo Prospero Girio al prezzo di deliberamento, si procederà il 22 corrente, alle ore 8 del mattino, nello studio del sottoscritto, al secondo incanto della *villa Sclopis*, ed al definitivo deliberamento della medesima al miglior offerente, in aumento del prezzo di L. 25,675, cui fu portato col detto aumento.

Le condizioni sono visibili nel detto studio, via Bottero, num. 19.

Torino, 6 maggio 1865.

2310 G. Cassinis not. coll.

2377 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

col beneficio d'inventario.

Con atto 8 corrente mese, passato avanti il tribunale provinciale di questa città, le signore Carolina Gaffodio e Annetta madre e figlia Civallero, la prima tanto nell'interesse proprio che qual tutrice di altra sua figlia Adelaide, dichiararono di accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, del rispettivo loro marito e padre Alessandro Civallero, deceduto in questa città il 28 aprile prossimo passato.

Torino, 12 maggio 1865.

2383 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

col beneficio d'inventario.

Con atto passato alla segreteria del tribunale di circondario di Torino, il 10 volgente mese, ricevuto Ferrari sost. segr., la signora Virginia Riccardi vedova di Gabriele Valletti, tanto in proprio che qual tutrice legale dei suoi figli minori Vittorio, Ignazio, Benedetto, Maria e Paola, dichiarò di accettare non altrimenti che col beneficio d'inventario l'eredità loro deferta dal proprio marito e padre Gabriele Valletti suddetto, deceduto in questa città il 29 marzo ultimo scorso.

Torino, 15 maggio 1865.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETA'

Per gli effetti previsti dagli articoli 51, 53, 54 e 55 del codice di commercio, si avvisa che li signori Vittorio Cobianchi e Scalvino Pietro, commercianti di fili di ferro e di broccheria, residenti in Omegna, con scritto 27 ottobre 1864, dichiararono d'essersi fra loro scambiato il consensuale diffidamento che debbano cessare ed essere definitivamente risolti pel 21 maggio 1865, i contratti di locazione e di società di cui nelle scritture 15 e 21 maggio 1863, e così da tal giorno in avanti si avrà per sciolta e cessata detta locazione e società senz'altro atto.

Pallanza, 13 maggio 1865.

2404 D'ordine, Raineri sost. segr.

2315 TRASCRIZIONE.

Con instrumento del 18 gennaio 1859, rogato Cassio Giuseppe, il Nigra Nicolao fu Giuseppe acquistò dal Bondonno Antonio fu Nicolao, ambidue di Alice Castello, una pezza di terreno arativo posta sul territorio di detto comune di Alice Castello, già Alice Vercellese, nella regione Valle, di are 3, cent. 42, di cui al numero 187 del libro della sez. C, e num. 1 del piano, fra le coerenze di Massara Francesco a mane, della strada a giorno, dell'acquisitore a sera e del sentiero a notte, pel prezzo di L. 90

Tale atto venne trascritto all'uffizio della conservazione delle ipoteche di Vercelli, al num. 339 del registro 178 d'ordine, ed all'art. 36 del registro 40 delle alienazioni, il 29 marzo 1865, come da certificato sottoscritto Pronio, ispettore conservatore.

Alice Castello, 9 maggio 1865.

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Introiti della quindicina dal 1.o al 15 Aprile 1865

RETE ADRIATICA — Chilometri 529

Viaggiatori Num. 25 828	L.	106,294 23
Trasporti a grande velocità	»	14,377 50
Idem a piccola id.	»	24,169 25
Introiti diversi	»	438 30
Totale	L.	145,279 28

RETE MEDITERRANEA — Chilometri 80.

Viaggiatori num. 49,585	L.	55,715 32
Trasporti a grande velocità	»	8,413 87
Id. piccola id.	»	4,791 60
Introiti diversi	»	484 45
Totale	L.	64,405 21
Totale delle due reti (chil. 609)	L.	209,684 52
Prodotto chilometrico	L.	344 31

Quindicina corrispondente del 1864

Rete Adriatica — chilometri 167	L.	63,418 31
Id Mediterranea — id. 80	»	51,838 91
Totale delle due reti (chil. 247)	L.	115,257 25
Prodotto chilometrico	L.	466 63
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella quindicina	L.	122 32

Introiti dal 1.o Gennaio 1865

Rete Adriatica — chil. 412 84	L.	748,662 25
Rete Mediterranea — id. 80	»	431,899 80
Totale — chilometri 492 84	L.	1,180,562 05
Prodotto chilometrico	L.	2,395 43

Introiti corrispondenti del 1864

Rete Adriatica — chil. 167	L.	320,707 79
Rete Mediterranea — id. 80	»	404,638 96
Totale sopra 247 chilometri	L.	725,346 75
Prodotto chilometrico	L.	2,936 63
Diminuzione dei prodotti per chilometro dal 1.o gennaio	L.	541 20

2334

COMPAGNIA GENERALE

DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(CANALE CAVOUR)

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione l'assemblea generale degli azionisti prescritta dall'art. 33 degli statuti sociali è convocata pel giorno 31 maggio prossimo a un'ora pomeridiana nel locale che verrà a suo tempo e con altro avviso indicato.

L' ordine del giorno è il seguente :

1. Presentazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1864, a tenore dell'art. 42 degli statuti ;
2. Relazioni del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione generale tecnica ;
3. Approvazione della nomina d'un amministratore a termini dell'art. 17 degli statuti, in rimpiazzo del defunto marchese Carlo Cusani.

Si rammenta agli azionisti che a termini dell'art. 30 degli statuti le azioni dovranno essere depositate 10 giorni prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea generale, e perciò non più tardi del giorno 21 maggio prossimo.

Non saranno ricevute in deposito per l'intervento all'assemblea tranne che le azioni che siano almeno liberate sino al sesto versamento inclusivamente.

I mandati di cui parla l'art. 30 degli statuti dovranno essere presentati all'uffizio della Società in Torino non più tardi del 30 maggio a mezzogiorno.

Sono incaricati per ricevere il deposito delle azioni :

A Torino, la Cassa alla sede della Società, in via della Rocca, n. 38, dalle 10 del mattino alle 3 pomeridiane d'ogni giorno non festivo.

A Milano, la Banca Andrea Ponti, via dei Bigli, n. 10.

A Londra, l'uffizio corrispondente della Compagnia, n. 5, Royal Exchange Avenue E. C.

A Parigi, la Società Generale del Credito Industriale e Commerciale, rue Chaussée d'Antin, num. 66.

Torino, 26 aprile 1865. 2067

COMPAGNIA GENERALE 2118

DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(Canale Cavour)

Si diffida il pubblico per ogni effetto che di ragione che i titoli d' azioni aventi cinque versamenti inscritti di lire italiane cinquanta caduno, e venduti alla Borsa di Torino alle pubbliche grida, per non essere sui medesimi stato effettuato il 6° versamento, e dei quali titoli segue l'elenco dei numeri, vennero a senso dell' art. 15 dello statuto sociale annullati e resi di nessun effetto.

Dal Num.	al		Num.	Dal Num.	al		Num.
4066	al	4075	10	22305	al	22308	4
4249	»	4260	12	27957	»	»	1
16489	»	16497	9	27983	»	»	1
21497	»	»	1	27988	»	27990	3
21509	»	»	1	41318	»	41325	8

2199 SUBASTAZIONE

Avanti il tribunale del circondario di Vercelli, ed alla sua udienza che sarà tenuta alle ore 9 antimeridiane del giorno 16 prossimo venturo giugno, avrà luogo l'incanto del corpo di casa sito in detta città e sotto i portici della piazza dei Mercanti, ora Cavour, porta num. 24, sezione Elvo, cantone primo, sotto la parrocchia di San Michele, e composta di bottega, retrobottega e di varie camere al primo e secondo piano, al prezzo offerto di L. 9285 ed alle condizioni inserte nel relativo bando venale del 30 aprile ultimo scorso.

Tale subasta viene provocata dal signor Levi Salvadore fu Abram, di detta città, in pregiudicio della Giuseppa Regis fu Gioanni Battista vedova di Antonio Fortina, ivi pure residente.

Vercelli, 2 maggio 1865.

Avondo p. c.

2371 TRASCRIZIONE.

Il 21 gennaio 1865 venne trascritto all'ufficio delle ipoteche d'Asti, vol. 40, art. 129, il contratto di vendita in data 14 novembre 1864, rogato Mecca Giuseppe, regio notaio a Torino, via Mercanti n. 20, dal sig. Giuseppe Ariotti fu Giovanni Antonio, nato a Mombello e residente a Moncucco, cioè:

1. A favore del sig. Giuseppe Varetto fu Giovanni Battista, di Castiglione, per il prezzo di L. 11,000, fabbricato civile con tetto a all'angolo di levante, composto al piano terreno di cucina e piccola camera a destra, con altre quattro camere successive, con forno, tinaggio, quattro camere al piano superiore, non chè della cantina, diviso dalla perpendicolare del muro che divide il fabbricato, due piccoli grottini, il tutto d'alto in basso; stalla in disparte in fondo della grande stalla, con sito attorno sino alla via pubblica, con fienile sopra, colla comunione dell'aia, cortile e pozzo e fossa d'abbeveraggio, il tutto sulle fini di Moncucco, regione Torre, fra le coerenze di Bartolomeo Vergnano pei beni ad esso venduti e di quelli infradescritti ed acquistati dal detto Varetto;

Campo, vigna e bosco, regione della Torre, di are 494, formanti una sol pezza, fra le coerenze di Battista Casalegno, di altri fratelli Casalegno, del venditore pella restante proprietà e del fabbricato suddescritto;

Campo, prato e vigna, nella regione Oliva e Fontana, di are 266, 70, fra le coerenze di Gino Giuseppe per la parte vendutagli, della strada vicinale e di quella pubblica e di Carlo Beltramo;

Tutti li detti stabili sulle fini di Moncucco d'Asti.

2. A favore del sig. Vidotto Antonio fu Giuseppe, per il prezzo di L. 7700, porzione di fabbricato, composta d'una sola campata di tettoia di rimpetto al cancello del cortile con sito dietro, regione della Torre, separati per la larghezza di metri 10 e per tutta l'estensione della campata, colle ragioni della comunanza dell'aia, pozzo, fossa, fra le coerenze di Ariotti Giuseppe, di Vergnano Bartolomeo e del Varetto Giuseppe per il sito;

Prato e campo in detta regione, fra le coerenze della via pubblica e del Vergnano Bartolomeo, di are 381;

Situati il detto fabbricato e beni sulle fini di Moncucco d'Asti.

3. A favore delli signori Casalegno Giuseppe, Giovanni Battista, Luigi e Giorgio fratelli fu Giuseppe, per il prezzo di L. 2400, campo e gerbido, regione del Castellazzo, di are 13, cent. 30, fra le coerenze di Battista Guvino, di Varetto Giuseppe, di Vergnano Bartolomeo e di essi Casalegno per altri stabili;

Prato di are 114, 30, nella regione Torre, fra le coerenze della pubblica via, di Vergnano Bartolomeo, di Gino Giuseppe;

Gerbido di are 76, 20, regione dei Pini della Torre, fra le coerenze di Bartolomeo Vergnano a tre parti e della via vicinale gravata di servitù pubblica;

Tutti detti stabili sulle fini di Moncucco d'Asti.

4. A favore di Gino Giuseppe fu Stefano per il prezzo di L. 5700, porzione di fabbricato della manica a giorno, regione della Torre, composto di piano terreno, di quattro camere al piano superiore, di grande camera con cantina in parte sotterranea, per la parte che resta divisa dalla perpendicolare dello stibbio che divide il fabbricato soprastante ed assegnato al Gino, e così d'alto in basso, esclusa però la cappella che restò comune;

Piccola parte di sito, ivi, nel cortile per l'estensione del primo cancello sulla larghezza della sua porzione di fabbricato colle ragioni del pozzo;

Prati, campo e vigna, di are 330, 52, nella regione Torre od Oliva, fra le coerenze del Varetto Giuseppe, dei fratelli Casalegno Giuseppe, Giovanni Battista, Luigi e Giorgio, di Vergnano Bartolomeo, della via vicinale ed il fabbricato sovradescritto;

Tutti li detti stabili sulle fini di Moncucco d'Asti.

5. A favore del sig. Vergnano Bartolomeo fu Giovanni, per il prezzo di lire 10,300, fabbricato diviso in tre lotti che sono:

Casa civile con cantina sotterranea, con parte di giardino e prato annesso, nonchè della parte di cortile in comunione colli altri acquisitori, fra le coerenze di Giuseppe, Varetto a tre parti e del sig. Gino Giuseppe, della superficie di are 36, 50; due campate di tettoia con sito dietro ed avanti, in coerenza di Vidotto Antonio, di Varetto Giuseppe a due parti, di are 3, 50; parte di stalla con sito dietro ed avanti, fra le coerenze della via pubblica, di Ariotti Giuseppe e di Giuseppe Varetto, di are 4, 50, il tutto nella regione Torre;

Pezza prato, nella regione Torre, fra le coerenze di Giuseppe Varetto, della strada pubblica e di Gino Giuseppe a due parti, della superficie di are 66, 50;

Prato, vigna, bosco, campo e gerbido, nella regione Torre o Oliva, in coerenza delli fratelli Casalegno Giuseppe, Giovanni Battista, Luigi e Giorgio, di Gino Giuseppe, di Varetto Giuseppe, di Beltramo Carlo, del cav. Cocchis e della via pubblica, di are 315.

Torino, 12 maggio 1865.

Giuseppe Mecca not.

2376 TRASCRIZIONE.

Con atto 19 maggio 1864 rogato Meynardi, il signor Violante Giacinto fu Giuseppe, da Torino, residente a Leynì, alienava al sig. Battista Bertoldo fu Antonio, di Leynì, il prato in detto territorio, regione Castellaro od Olivero, di are 76, 20, coerenti la maggiore pezza, coniugi Regaldo e la strada, sul prezzo di L. 1400.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino, il 23 luglio 1864, vol. 85, art. 35747.

Meynardi not. coll. a Settimo Torinese.

2445 ESTRATTO DI BANDO

Ad instanza di Maria Moriggia, domiciliata e residente a S. Maurizio di Casale Corte Cerro e Bassotti Vittore, domiciliato e residente a Pedamonte di Casale suddetto, la prima tutrice, l'altro protutore delli Teodolinda, Giuseppe, Gioanni e Gioannina Ottina, domiciliati e residenti a S. Maurizio suddetto, e dietro l'autorizzazione accordata con decreto del tribunale di Pallanza del 23 marzo p. p., avrà luogo nel giorno 26 giugno prossimo, alle ore 8 di mattina ed occorrendo, in continuazione nel successivo giorno 27, pure alle 8 antimeridiane, in Casale Corte Cerro, nello studio del notaio sottoscritto, la vendita per incanti ai migliori offerenti, di 18 distinti lotti di beni stabili, posti in territorio di Casale suddetto, consistenti in case, edificii con ragioni di acque, prati semplici, avitati, coltivi e selve, del complessivo valore di L. 13,189, attribuito dalla giurata perizia del misuratore Galera in data 9 febbraio 1865, appartenenti in parte ai minori suddetti ed in parte alle Teresa e Rosa sorelle Ottina, domiciliate in Gravellona di Casale Corte Cerro.

E ciò secondo le condizioni di cui nel bando 14 maggio corrente, visibili presso il notaio delegato sottoscritto.

Notaio Paolo Rondelli.

2392 ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 8 di mattina di giovedì 8 del mese di giugno p. v., il notaio Emanuele Billia, residente a Sant'Antonino di Susa, appositamente delegato, procederà nella sala comunale di San Giorio ai pubblici incanti e successivo deliberamento della vendita dei sotto accennati stabili, di proprietà del beneficio parrocchiale di San Giorio, nei seguenti 14 lotti, sotto l'osservanza dei patti e condizioni espressi nel relativo bando del 3 corrente mese, visibile in Sant'Antonino di Susa nello studio del sottoscritto ed in San Giorio presso quel sig. parroco.

Designazione degli stabili da vendersi:

1 lotto. Campo in territorio di San Giorio, regione del Malpasso, di are 32, 20; più gerbido, ivi, stessa regione, di are 19 circa, da incantarsi sul totale prezzo di L. 1000.

2 lotto. Prato, ora campo, e gerbido, ivi, regione del Pilone, di are 36, 59, sul prezzo di L. 550.

3 lotto. Prato, ora campo, e gerbido, ivi, stessa regione, di are 36, 59, sul prezzo di L. 530.

4 lotto. Campo, ora prato, ivi, regione del Vernetto, di are 5, 32, sul prezzo di L. 100.

5 lotto. Prato e gerbido, ivi, regione delle Molette, di are 21, 32, sul prezzo di L. 350.

6 lotto. Campo e gerbido, ivi, stessa regione, di are 50, 16, sul prezzo di L. 650.

7 lotto. Castagneto e palude, ivi, regione Boarda, di are 63, 70, sul prezzo di L. 550.

8 lotto. Castagneto e palude, ivi, stessa regione, di are 63, 70, sul prezzo di L. 530.

9 lotto. Campo, ivi, stessa regione, di are 12, 27, sul prezzo di L. 50.

10 lotto. Castagneto, ivi, stessa regione, di are 15, 23, sul prezzo di L. 200.

11 lotto. Prato, ivi, regione di Prato di Po o Najaretto, di are 19, 08, sul prezzo di L. 400.

12 lotto. Prato, ivi, stessa regione, di are 22, 76, sul prezzo di L. 500

13 lotto. Campo in territorio di Bussoleno, regione delle Boine, di are 19, sul prezzo di L. 475.

14 lotto. Campo con pietraia e gerbido annessi, ivi, di are 25, 46, sul prezzo di L. 475.

Sant'Antonino di Susa, il 12 maggio 1865.

Emanuele Billia not. deleg.

2434 INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 5 luglio prossimo, ore 1 pomeridiana, avrà luogo l'incanto delli stabili già proprii di Giacomo Enrico Giajero, residente a S. Germano Chisone.

Tale vendita ha luogo dietro la richiesta d'incanto autorizzata dal tribunale sullodato con sua sentenza delli 29 aprile ultimo scorso fattasi dal sig. Rol Benigno, residente a Porte quale tutore dell'interdetto Rol Teodoro, dello stesso luogo, e dietro il giudicio di purgazione instituito da Lorenzo Frejria, anche residente a Porte, sovra li stessi stabili.

La vendita avrà luogo in un sol lotto a prezzo di L. 550, e li stabili di cui si tratta consistenti in case, corti, prati, vernetti campi, vigne, castagneretti, gerbidi, ripe prative e boschi, situati in territorio d'Inverso Porte, alli numeri di mappa 184, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 289, 183, 186, 197, 198, 199, 201, 190, 214, 208, 282, 284, 285, 286, saranno esposti all'asta a norma di legge come risulta dall'apposito bando venale 15 maggio andante.

Pinerolo, 16 maggio 1865.

Garnier sost. Badano.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Michele Musso contro Ghiglia Luigi, venne esposto in vendita l'infraindicato corpo di casa su L. 2060, a pregiudicio di Ghiglia Luigi, e ne seguì il 15 maggio corrente il deliberamento a favore del suddetto Musso per L. 3100, il termine per far l'aumento di sesto a tale prezzo, ovvero di mezzo sesto ove venga autorizzato, scade il 30 stesso corrente mese.

Stabile deliberato:

Casa situata in Mondovì, sezione Piano della Valle, al numero civico 123, fra le coerenze della piazza di S. Lorenzo e della contrada delle Concerie e di altri.

Mondovì, 17 maggio 1865.

2144 Martelli sost. segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.